

6.9.2018

A8-0245/209

Emendamento 209

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. In casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, si presume che una licenza in virtù della quale il licenziatario è autorizzato a effettuare estrazioni e riproduzioni da un'opera o da altro materiale protetti consenta l'estrazione di testo e di dati, anche, se del caso, da parte dei suoi subappaltatori, senza che sia necessaria un'autorizzazione specifica del titolare dei diritti, a meno che le parti non decidano diversamente e che il titolare dei diritti non riservi tali usi in un formato leggibile meccanicamente. Le riproduzioni e le estrazioni effettuate ai fini dell'estrazione di testo e di dati da tali opere e altro materiale sono eliminate non appena cessano di essere necessarie a tale scopo. Le riproduzioni di opere o di altro materiale conservati per un periodo più lungo del necessario sono escluse dall'ambito di applicazione del presente paragrafo.

Or. en

6.9.2018

A8-0245/210

Emendamento 210

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

A8-0245/2018

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

Proposta di direttiva

Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 bis

Utilizzo di estratti di opere e di altro materiale preesistenti in contenuti caricati o messi a disposizione dagli utenti

(1) Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all'articolo 11 della presente direttiva per consentire l'utilizzo di estratti di opere e di altro materiale preesistenti nei contenuti caricati dagli utenti al di fuori della loro attività professionale, ad esempio con finalità di critica, rassegna, illustrazione, caricatura, parodia o pastiche, a condizione che gli estratti:

(a) si riferiscano a opere o altro materiale messi legalmente a disposizione del pubblico,

(b) siano accompagnati dall'indicazione della fonte, compreso il nome dell'autore, tranne quando ciò risulti impossibile, e

(c) siano utilizzati conformemente alle pratiche corrette e in modo da non andare oltre lo scopo specifico per il quale sono

AM\1162310IT.docx

PE624.050v01-00

utilizzati.

(2) Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al presente articolo è inapplicabile.

(3) I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online non possono invocare a proprio vantaggio l'eccezione prevista al paragrafo 1 al fine di limitare la propria responsabilità o la portata dei propri obblighi derivanti dagli accordi conclusi con i titolari dei diritti in applicazione dell'articolo 13 della presente direttiva.

Or. en

6.9.2018

A8-0245/211

Emendamento 211

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5 ter

Libertà di panorama

- 1. Gli Stati membri applicano un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, nonché all'articolo 5, lettera a), e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, per consentire la riproduzione e l'utilizzo delle opere, ad esempio di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici.*
- 2. Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'eccezione di cui al presente articolo è inapplicabile.*

Or. en

6.9.2018

A8-0245/212

Emendamento 212

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono **agli editori di giornali i** diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle **loro pubblicazioni** di carattere giornalistico.

2. **I diritti** di cui al paragrafo 1 non **modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli** previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. **Essi non possono** essere **invocati** contro **tali** autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non **possono** privarli del diritto di sfruttare le loro opere

Emendamento

Concessione di licenze e rispetto dei diritti nel quadro delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1. Gli Stati membri riconoscono **che, salvo prova contraria, l'editore di una pubblicazione a carattere giornalistico è considerato la persona avente il diritto di concludere accordi di licenza e chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla direttiva 2004/48/CE e dall'articolo 8 della direttiva 2001/29/CE riguardo ai** diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE **concernenti** l'utilizzo digitale delle **opere e di altro materiale inclusi in tale pubblicazione** di carattere giornalistico, **a condizione che il nome dell'editore figuri nella pubblicazione.**

2. **La presunzione** di cui al paragrafo 1 non **pregiudica i diritti** previsti dal diritto dell'Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. **Tale presunzione non può** essere **invocata** contro **gli** autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non **può** privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in

AM\1162310IT.docx

PE624.050v01-00

e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3. *Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 001/9/CE e la direttiva 01/8/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.*

4. *I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 0 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pubblicazione.*

modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

Or. en

6.9.2018

A8-0245/213

Emendamento 213

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

*Messa a disposizione di collegamenti
ipertestuali alle opere*

*La messa a disposizione in un sito web di
collegamenti ipertestuali a opere
disponibili in un altro sito web, laddove
tali collegamenti contengano solo le
informazioni necessarie a trovare o a
richiedere i contenuti della fonte, non
costituisce una comunicazione al
pubblico.*

Or. en

6.9.2018

A8-0245/214

Emendamento 214

Julia Reda

a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione

Axel Voss

Il diritto d'autore nel mercato unico digitale

COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD)

A8-0245/2018

Proposta di direttiva

Articolo 13

Testo della Commissione

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

1. *I prestatori di servizi della società dell'informazione **che memorizzano e danno** pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l'uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l'uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l'attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l'utilizzo delle opere e altro materiale.*

Emendamento

Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell'informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

1. ***Qualora i** prestatori di servizi della società dell'informazione **offrano agli utenti servizi di memorizzazione dei contenuti e diano** pubblico accesso ai contenuti e **qualora tale attività non rientri nelle esenzioni di responsabilità previste dalla direttiva 2000/31/CE, essi adottano** misure **adeguate e proporzionate** miranti a garantire il funzionamento degli accordi **di licenza** conclusi con i titolari dei diritti. Tali **accordi sono attuati nel rispetto dei diritti fondamentali degli utenti e non impongono ai** prestatori di servizi **della società dell'informazione un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano, conformemente all'articolo 15 della direttiva 2000/31/CE.***

1 bis. Allo scopo di garantire il funzionamento degli accordi di licenza di

AM\1162310IT.docx

PE624.050v01-00

cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti cooperano tra di loro. I titolari dei diritti forniscono ai prestatori di servizi della società dell'informazione un'identificazione precisa delle opere o di altro materiale rispetto ai quali dispongono del diritto d'autore. I prestatori di servizi della società dell'informazione informano i titolari dei diritti delle misure impiegate e dell'accuratezza del loro funzionamento e, se del caso, riferiscono periodicamente sull'utilizzo delle opere e altro materiale.

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito *all'applicazione delle misure* di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano, *in cooperazione con i titolari dei diritti*, meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito *all'attuazione degli accordi di licenza* di cui al paragrafo 1.

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che gli utenti abbiano accesso a un giudice o altra autorità competente al fine di far valere il proprio diritto di utilizzo in virtù di un'eccezione o limitazione e di contestare eventuali misure restrittive convenute a norma del paragrafo 3.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, *ad esempio l'uso di tecnologie* adeguate e proporzionate *per il riconoscimento dei contenuti, tenendo* conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

3. Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell'informazione *di cui al paragrafo 1, i rappresentanti degli utenti* e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi *per l'attuazione del paragrafo 1. Le misure adottate sono* adeguate e proporzionate *e tengono* conto tra l'altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

Or. en

